



**REGIONE PUGLIA**  
**Assessorato alla Solidarietà**  
**Settore Programmazione Sociale e Integrazione**

**SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE**

**“NORME PER L’ACCOGLIENZA E L’INTEGRAZIONE DELLE CITTADINE E DEI  
CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI IN PUGLIA”**

*Codice CIFRA: PRI/SDL / 2008 / 00004*

## RELAZIONE

### 1. La popolazione immigrata in Puglia

La Puglia, che negli ultimi decenni del secolo scorso si era caratterizzata soprattutto come terra di transito dei flussi migratori provenienti dai Balcani e dal Medio Oriente, nel corso degli ultimi anni si è sensibilmente trasformata in terra di accoglienza e residenza dei migranti, sia pure con caratteristiche quantitative più attenuate rispetto ad altre regioni italiane, passando dagli 8.482 residenti stranieri del 1981 agli oltre cinquantamila immigrati attualmente residenti.

Nella nostra Regione, secondo i dati ISTAT relativi ai residenti, la popolazione straniera al 31.12.2006 ammonta a 51.242 unità (26.151 maschi e 25.091 femmine), ovvero l'1,26% del totale della popolazione residente, mostrando un incremento di 16.150 presenze (+ 46%) rispetto al 2002 (35.092). Negli ultimi cinque anni, inoltre, sembra essersi manifestata una marcata tendenza alla "femminilizzazione" dei flussi migratori, leggendo i dati che evidenziano la popolazione straniera femminile cresciuta del 52,2% (da 16.483 a 25.091 unità), mentre la popolazione maschile è cresciuta nello stesso periodo solo del 40,5% (da 18.609 a 26.151).

La distribuzione territoriale degli immigrati è evidente soprattutto nelle province di Bari (23.041) e Foggia (9.860), dove raggiungono l'1,4% del totale della popolazione residente.

La residenza degli immigrati è ovviamente concentrata nelle città capoluoghi di provincia (in tutto 16.308, pari a circa il 32% del totale degli immigrati), a cominciare da Bari (5.413 - 1,6% della popolazione residente).

Il *trend* delle componenti geografiche del fenomeno migratorio pugliese registra nell'ultimo quinquennio un forte incremento di presenze provenienti dall'area balcanica-est europea (27.698 presenze totali al 31.12.2006 tra Albania, Serbia Montenegro, Macedonia, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Ucraina, Romania, Polonia, Bulgaria, Moldova, Federazione Russa, Bielorussia, ecc., pari al 54,0% del totale) ed un consistente aumento di presenze provenienti dall'Estremo Oriente, che supera il flusso proveniente dall'area maghrebina, che sembra registrare un assestamento.

### 2. Obiettivi e contenuti del disegno di legge

A partire dagli Stati Generali sull'Immigrazione che la Giunta Regionale ha voluto celebrare nel febbraio 2006 per avviare un percorso di costruzione della mappa dell'immigrazione in Puglia e un percorso di partecipazione alla definizione di nuove proposte di intervento, la costruzione di una proposta di legge regionale moderna e lungimirante in materia di inclusione e della popolazione immigrata si è rivelata come necessaria per consentire alla Regione stessa, ma ancor più alle Autonomie Locali, di trasformare interventi progettuali in servizi a rete e azioni sperimentali in un sistema di offerta di strutture di accoglienza e percorsi di integrazione sociolavorativa e inclusione sociale.

Il lavoro di un articolato gruppo composto dalle disponibilità emerse dagli stessi Stati Generali, ha portato ad elaborare un primo testo, successivamente migliorato e completato a più riprese con il contributo dei tanti soggetti ed enti componenti il sistema del partenariato istituzionale e sociale. La proposta di disegno di legge propone non solo e non tanto una legge di principi, ma una legge capace di riconoscere diritti e di costruire intorno alle persone immigrate e ai loro nuclei familiari, una rete di

protezione e di inclusione, fatta di servizi, di opportunità, di strumenti di partecipazione, di relazioni.

La proposta di legge, recante "*Norme per l'accoglienza e l'integrazione delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati in Puglia*", s'ispira ai principi della Costituzione Italiana, in particolare agli articoli 2, 3 e 10, alle convenzioni internazionali rilevanti, ma anche al Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e trae spunto dall'esperienza già maturata da altre regioni per dare il proprio contributo al grande dibattito sull'integrazione degli stranieri, di cui le Regioni, gli enti locali e le associazioni sono protagonisti.

L'articolato consta di 24 articoli, organizzati in 4 Titoli, di seguito richiamati:

- Titolo I - Principi e Obiettivi
- Titolo II - Assetto Istituzionale
- Titolo III - Le politiche per integrazione dei cittadini stranieri immigrati
- Titolo IV - Norme finali e transitorie.

Tra le principali innovazioni l'istituzione dell'Osservatorio Regionale per l'Immigrazione, incardinato nel sistema dell'Osservatorio Regionale Politiche Sociali, la disciplina dei servizi di mediazione culturale e interculturale, la piena integrazione delle politiche di inclusione sociale in favore delle persone immigrate nell'ambito della rete dei servizi sociali, socioeducativi e sociosanitari previsti nei Piani Sociali di Zona, l'impegno per la Regione e gli Enti locali competenti di disporre misure integrate plurisettoriali.

Il disegno di legge intende, inoltre, dare il proprio contributo al dibattito sulla rappresentanza tramite l'istituzione della Consulta, sulla quale abbiamo iniziato un dialogo di concertazione con le associazioni e gli enti interessati, per interrogarci insieme su questioni quali la rappresentatività, legittimità e reale peso di tale organo sul piano programmatico e della incisività nelle decisioni.

Vengono, inoltre, riconosciuti e affrontati in termini di specifiche politiche di intervento temi quali il diritto alla salute degli immigrati, i fenomeni di tratta a fini di sfruttamento sessuale e/o lavorativo, i diritti dei lavoratori stranieri immigrati anche stagionali: temi, peraltro, sui quali già da un biennio la Puglia prova a scrivere una pagina nuova e di civiltà.

La legge porta, infine, il suo contributo di semplificazione e di maggiore coerenza del quadro normativo regionale in materia sociale perché abroga la l.r. n. 26/2000 e riconduce il sistema di interventi, servizi e strutture a valenza socioassistenziale per i cittadini stranieri immigrati a quanto già disciplinato dal Regolamento Regionale n. 4/2007.

La dirigente del Settore Programmazione  
Sociale e Integrazione  
(*dr.ssa Anna Maria Candela*)

L'Assessore Regionale alla Solidarietà  
Politiche Sociali e Flussi Migratori  
(*dr.ssa Elena Gentile*)

## SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

### TITOLO I PRINCIPI E OBIETTIVI

#### Articolo 1 (Principi generali e finalità)

1. La Regione, nel rispetto dei principi fondamentali e i diritti inviolabili della persona, così come riconosciuti nella Costituzione italiana, nelle convenzioni internazionali in vigore e nei principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti, concorre alla tutela dei diritti dei cittadini stranieri presenti sul territorio regionale, attivandosi per l'effettiva realizzazione dell'uguaglianza formale e sostanziale di tutte le persone.

2. La Regione concorre, nell'ambito delle proprie competenze, all'attuazione in particolare dei principi espressi:

- a) dagli articoli 2, 3 e 10 della Costituzione;
- b) dalle disposizioni contenute nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo (1948);
- c) dalla Convenzione di Ginevra relativa allo status di rifugiato (firmata il 28 luglio 1951), ratificata con la legge 24 luglio 1954, n. 722;
- d) dalla Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo (New York, 20 novembre 1989), ratificata con la legge 27 maggio 1991, n. 176;
- e) dalla Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, adottata dal Consiglio d'Europa (Strasburgo, 5 febbraio 1992) e ratificata con la legge 8 marzo 1994, n. 203;
- f) dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 7 dicembre 2000;
- g) dalla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli (Strasburgo, 25 gennaio 1996), ratificata con la legge 20 marzo 2003, n. 77;
- h) dalla Convenzione internazionale per la protezione dei Diritti di tutti i lavoratori migranti e delle loro famiglie, approvata il 18 dicembre 1990 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ed entrata in vigore il 1° luglio 2003.

3. Le politiche della Regione sono finalizzate a:

- a) garantire i diritti umani inviolabili degli stranieri presenti a qualunque titolo sul territorio regionale;
- b) eliminare ogni forma di discriminazione;
- c) garantire l'accoglienza e l'effettiva inclusione sociale delle cittadine e cittadini stranieri immigrati nel territorio regionale;
- d) garantire pari opportunità di accesso e fruibilità dei servizi socioassistenziali, sociosanitari, di conciliazione e dell'istruzione, per la qualità della vita;
- e) promuovere la partecipazione alla vita pubblica locale;
- f) rimuovere le situazioni di violenza o di sfruttamento degli stranieri;
- g) favorire il reciproco riconoscimento e la valorizzazione delle singole soggettività, delle identità culturali, religiose e linguistiche;
- h) garantire la tutela legale, in particolare l'effettività del diritto di difesa, agli stranieri presenti a qualunque titolo sul territorio della regione;
- i) promuovere e garantire interventi volti ad assicurare condizioni favorevoli per le donne e i minori;
- l) promuovere iniziative di cooperazione internazionale e decentrata rivolte a migliorare le condizioni di vita delle persone nei Paesi di provenienza e accrescere l'efficacia delle politiche di integrazione e di accoglienza in Puglia.

## **Articolo 2 (Destinatari)**

1. Sono destinatari della presente legge le cittadine e i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, gli apolidi, i richiedenti asilo e i rifugiati, presenti sul territorio regionale. Detti destinatari sono di seguito indicati come cittadine e cittadini stranieri immigrati.
2. La Regione concorre alla tutela del diritto di asilo promovendo interventi specifici per l'accoglienza, l'orientamento legale e l'inserimento sociale di richiedenti asilo, rifugiati e beneficiari di forme di protezione per motivi umanitari presenti sul territorio regionale, con particolare attenzione alle situazioni maggiormente vulnerabili quali quelle di minori, donne, vittime di tortura e di tratta per sfruttamento sessuale e lavorativo.
3. Gli interventi regionali possono essere diretti, ovvero mirati al supporto di progetti territoriali di protezione per richiedenti asilo e rifugiati posti in essere dai Comuni, anche in attuazione di programmi finanziati dallo Stato e/o dall'Unione Europea.
4. Gli interventi regionali sono attuati in conformità al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), e nel rispetto della legge regionale 10 luglio 2006, n.19.

## **Articolo 3 (Obiettivi e priorità)**

1. Al fine di perseguire le finalità di cui al comma 3 dell'articolo 1 della presente legge, la Regione promuove la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi per la piena integrazione delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati in Puglia, orientato ai seguenti obiettivi prioritari:
  - a) acquisire una conoscenza strutturata dei flussi migratori che interessano il territorio regionale da Stati non appartenenti all'Unione europea e dai Paesi neocomunitari, anche ai fini dell'inserimento nel mercato del lavoro;
  - b) accrescere l'informazione, la conoscenza e la sensibilizzazione sul fenomeno dell'immigrazione nei cittadini e nelle istituzioni pugliesi pubbliche e private, mediante la diffusione e lo scambio di buone pratiche e mediante iniziative volte ad individuare e contrastare forme di razzismo o di discriminazione a causa della provenienza geografica, delle convinzioni politiche, della fede religiosa;
  - c) promuovere la conoscenza della cultura italiana e delle culture di provenienza dei cittadini stranieri immigrati, per attuare pienamente forme di reciproca integrazione culturale, comprendendo a tal fine attività di mediazione interculturale;
  - d) sostenere iniziative volte a conservare i legami dei cittadini stranieri immigrati con le culture d'origine;
  - e) individuare e rimuovere gli ostacoli di ordine legislativo e istituzionale, economico, sociale e culturale, nonché le eventuali condizioni di marginalità sociale, allo scopo di garantire ai cittadini stranieri immigrati pari opportunità di accesso all'abitazione, al lavoro, all'istruzione ed alla formazione professionale, al credito bancario, alla conoscenza delle opportunità connesse all'avvio di attività autonome ed imprenditoriali, alle prestazioni sanitarie e socioassistenziali;
  - f) garantire, mediante servizi dedicati ai cittadini stranieri immigrati, adeguate forme di conoscenza e tutela dei diritti e dei doveri previsti dalle Convenzioni internazionali e dall'ordinamento europeo ed italiano in materia di diritti dell'uomo,;
  - g) contrastare i fenomeni criminosi, lo sfruttamento lavorativo e sessuale, le forme di economia sommersa che comportano per i cittadini stranieri situazioni di violenza o di grave sfruttamento;

- h) promuovere la partecipazione dei cittadini stranieri immigrati alla vita pubblica locale nell'ambito delle istituzioni del proprio territorio;
- i) promuovere l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati, con particolare attenzione ai processi di inserimento sociale rivolti a donne e minori;
- l) garantire condizioni favorevoli allo sviluppo dell'associazionismo promosso dai cittadini stranieri, quale soggetto attivo nei processi di integrazione sociale degli immigrati, nonché allo sviluppo dell'associazionismo promosso da cittadini italiani e stranieri in favore dei cittadini stranieri immigrati e dei richiedenti asilo;
- m) garantire, nell'ambito delle proprie competenze, percorsi di assistenza e tutela rivolta a minori stranieri non accompagnati, nonché di reinserimento di minori dimessi da istituti penali minorili;
- n) promuovere e sostenere iniziative di cooperazione internazionale, trans-nazionale, allo sviluppo e decentrata.

## TITOLO II ASSETTO ISTITUZIONALE

### Articolo 4 (Compiti della Regione)

1. La Regione persegue l'inserimento sociale dei cittadini stranieri immigrati attraverso l'osservazione del fenomeno migratorio e l'esercizio delle funzioni di programmazione, coordinamento e valutazione degli interventi di cui alla presente legge, fatte salve le competenze programmatiche attribuite alle Province ed ai Comuni ai sensi degli articoli 5 e 6.
2. La Giunta Regionale approva, d'intesa con i Comuni, il Piano regionale per l'immigrazione di cui al successivo articolo 9, quali linee guida di indirizzo regionale in materia di programmazione integrata in favore delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati per l'attuazione degli interventi di cui al Titolo III della presente legge, previa concertazione con tutti i soggetti di cui all'art. 4, comma 2 lett. c), della legge regionale 10 luglio 2006 n.19 e previo parere obbligatorio della Consulta di cui all'articolo 7 della presente legge, da esprimere entro trenta giorni.
3. Il Piano regionale per l'immigrazione, di cui al comma 2, indica gli interventi straordinari per la prima accoglienza rivolta ai soggetti cui sia stato riconosciuto, ai sensi della normativa vigente, il diritto ad un trattamento temporaneo di accoglienza, a seguito di flussi migratori conseguenti a crisi internazionali dovute ad eventi bellici, crisi economiche e sociali o situazioni di instabilità politica.
4. Alla Giunta Regionale competono, inoltre, le seguenti funzioni:
  - a) promozione di programmi in materia di protezione e inclusione sociale, nonché approvazione dei criteri, delle modalità di finanziamento e degli indirizzi relativi a tali programmi, ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale 10 luglio 2006, n.19, e regolamento attuativo;
  - b) adozione di linee guida e direttive per le Aziende Sanitarie Locali, ai fini dell'applicazione dell'articolo 10, e per una omogenea applicazione delle norme nazionali e regionali in tutti i distretti sociosanitari;
  - c) promozione di programmi di intervento per l'alfabetizzazione e l'accesso ai servizi educativi, per l'istruzione e la formazione professionale, per l'inserimento lavorativo ed il sostegno ad attività autonome ed imprenditoriali, per l'integrazione e la comunicazione interculturale, favorendo la piena integrazione istituzionale,

programmatica, finanziaria e organizzativa per la realizzazione di questi interventi a livello regionale e locale;

d) definizione dei criteri per la concessione di contributi alle associazioni di volontariato e di promozione sociale degli immigrati o che operano a favore degli immigrati.

e) promozione di iniziative di sostegno alla realizzazione dei progetti di vita dei cittadini stranieri immigrati, ivi incluso il rientro volontario nei paesi d'origine.

5. La Regione istituisce, presso l'Assessorato alla Solidarietà, Politiche Sociali e Flussi Migratori, un Osservatorio regionale sul fenomeno migratorio, di cui al successivo articolo 8, in raccordo con l'Osservatorio Regionale delle Politiche Sociali e con gli altri strumenti regionali di osservazione del mercato del lavoro, dei fenomeni epidemiologici e dell'andamento dell'economia regionale.

6. La Regione, anche avvalendosi dell'Osservatorio di cui al precedente comma 5, adempie ai seguenti compiti:

a) predispone un rapporto triennale sulla presenza dei cittadini stranieri immigrati, contenente anche l'analisi dell'evoluzione del fenomeno migratorio;

b) raccoglie ed elabora, in raccordo con i nodi provinciali e territoriali dell'Osservatorio Regionale delle politiche sociali di cui all'art. 14 della l.r. n. 19/2006, dati ed informazioni utili all'attività di monitoraggio dei flussi migratori e della condizione degli stranieri presenti sul territorio regionale, con particolare riguardo all'analisi dei bisogni e valutazione delle politiche regionali e locali per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri;

c) svolge attività di stima dei fabbisogni lavorativi, sentite le parti sociali, gli Enti locali e i consigli territoriali per l'immigrazione, ai fini di una corretta programmazione delle politiche di accoglienza, con riferimento al triennio successivo, anche per definire il rapporto previsto all'art. 21 comma 4 ter del Testo Unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998;

d) svolge attività di osservazione e monitoraggio, per quanto di competenza ed in raccordo con le Prefetture, del funzionamento dei centri di permanenza temporanea e di assistenza (CPTA) esistenti sul proprio territorio, istituiti ai sensi dell'articolo 14 del Testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modifiche, e dei centri di identificazione, istituiti ai sensi dell'art. 32 della legge n. 189/2002.

7. La Regione esercita i poteri sostitutivi nei confronti degli Enti locali inadempienti, secondo le modalità previste dalla disciplina regionale vigente.

#### **Articolo 5** **(Compiti delle Province)**

1. Le Province, ai fini dell'inserimento sociale dei cittadini stranieri immigrati, svolgono le seguenti funzioni:

a) partecipano alla definizione ed attuazione dei piani di zona previsti dalla l.r. n. 19/2006 in materia di interventi sociali rivolti ai cittadini stranieri immigrati, con compiti di coordinamento, monitoraggio e supporto ai Comuni per la definizione di specifici interventi sovra-ambito di valenza provinciale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri;

b) favoriscono la consultazione e la partecipazione alla vita sociale ed istituzionale e l'esercizio dei diritti politici da parte dei cittadini stranieri immigrati;

c) esercitano funzioni di monitoraggio rispetto allo svolgimento delle attività di formazione professionale e per l'inserimento lavorativo, con specifico riferimento alla

effettività delle opportunità di accesso e di integrazione dei cittadini stranieri immigrati;

d) concorrono al funzionamento dell'Osservatorio di cui al precedente comma 5 dell'articolo 4;

e) esercitano ogni altra funzione ad esse attribuita dalla presente legge.

## **Articolo 6 (Compiti dei Comuni)**

1. I Comuni, ai fini dell'inserimento sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati, attuano, in forma singola od associata, secondo quanto previsto dalla l.r. n. 19/2006 e disposizioni attuative, le seguenti funzioni:

a) concorrono alla definizione del piano sociale di zona e del correlato piano di investimenti per l'infrastrutturazione sociale del territorio, nei limiti delle opportunità di finanziamento a valere sulle risorse comunitarie, nazionali e regionali, anche ai fini dell'attuazione di quanto previsto dalla presente legge e dalla normativa regionale in materia di accoglienza abitativa, di accesso alle strutture e ai servizi sociali e sociosanitari e di pronto intervento in situazioni di difficoltà;

b) favoriscono la consultazione e la partecipazione alla vita sociale ed istituzionale e l'esercizio dei diritti politici, in ambito comunale o zonale, da parte dei cittadini stranieri immigrati, secondo quanto disciplinato nei rispettivi statuti comunali e in coerenza con la normativa nazionale vigente;

c) programmano e realizzano i progetti d'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati, in attuazione delle linee guida di indirizzo regionale di cui all'articolo 4 della presente legge;

d) concorrono alle spese sostenute per il rimpatrio degli stranieri immigrati deceduti le cui famiglie versino in stato di bisogno, secondo modalità previste dai regolamenti comunali e nei limiti delle risorse disponibili nella programmazione sociale del Comune per l'area delle politiche per l'immigrazione. Il concorso è garantito dal Comune di residenza oppure, in ragione dell'assenza di tale condizione, dal Comune ove è avvenuto il decesso.

2. In attuazione dei principi di cui al comma primo dell'articolo 118 della Costituzione, compete ai Comuni l'esercizio di ogni ulteriore funzione concernente l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati.

## **Articolo 7 (Consulta regionale per l'integrazione dei cittadini stranieri immigrati)**

1. È istituita la Consulta regionale per l'integrazione dei cittadini stranieri immigrati, di seguito denominata Consulta.

2. La Consulta svolge funzioni di proposta in materia di integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati, anche in raccordo con i consigli territoriali per l'immigrazione di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 286/1998. In particolare:

a) formula proposte propedeutiche alla formazione della programmazione regionale in favore dei cittadini stranieri immigrati, con specifico riferimento alle linee guida di indirizzo regionale di cui all'articolo 4 della presente legge, ed esprime pareri obbligatori su tutti gli atti di programmazione che incidano sulla qualità della vita e sulle condizioni di integrazione dei cittadini stranieri immigrati;

- b) esprime pareri e proposte di intervento sulle iniziative di settore afferenti alle aree tematiche che interessano l'immigrazione;
- c) formula proposte per lo svolgimento di studi e approfondimenti sull'immigrazione, sulle condizioni di vita e di lavoro delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati e delle loro famiglie che risiedono nella Regione, anche tenendo conto della prospettiva di genere, per promuovere iniziative tendenti alla tutela e alla difesa dei loro diritti e interessi;
- d) collabora all'Osservatorio, anche attraverso approfondimenti e sessioni tematiche sul fenomeno migratorio;
- e) formula alla Regione proposte di intervento presso il Parlamento e il Governo per l'adozione di opportuni provvedimenti per la tutela dei destinatari della presente legge e delle loro famiglie.

3. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta Regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di immigrazione. Ha sede presso il Settore Politiche Migratorie, rimane in carica per la durata della legislatura ed è composta da:

- a) l'assessore regionale competente in materia di immigrazione, con funzioni di Presidente;
- b) il dirigente del Settore Politiche Migratorie o suo delegato;
- c) diciotto rappresentanti delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati, che siano rappresentativi di tutti i territori provinciali e delle principali comunità sulla base della popolazione immigrata residente, e designati congiuntamente dalle associazioni degli immigrati iscritte nel registro regionale delle associazioni dei cittadini stranieri immigrati di cui all'articolo 21 della presente legge;
- d) tre rappresentanti designati congiuntamente dalle associazioni e dagli enti che svolgono attività particolarmente significative nel settore dell'immigrazione sul territorio regionale iscritti nei relativi registri regionali;
- e) tre rappresentanti designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale presenti sul territorio regionale;
- f) tre rappresentanti designati congiuntamente dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale presenti sul territorio regionale;
- g) un rappresentante designato dall'Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- h) un rappresentante dei Comuni, designato dall'ANCI, un rappresentante delle Province, designato dall'UPI, un rappresentante delle Comunità Montane, designato dall'UNCEM;
- i) un rappresentante dell'Ufficio Scolastico Regionale;
- l) un rappresentante della Direzione Regionale del Ministero del Lavoro;
- m) un rappresentante dell'Amministrazione Penitenziaria regionale e un rappresentante del Centro per la Giustizia Minorile;
- n) un rappresentante designato dai Presidenti dei Tribunali per i Minorenni operanti sul territorio regionale.

Per tutti i componenti della Consulta, indicati dalla lett. c) alla lett. n), può essere designato un supplente, che interviene nelle riunioni della Consulta in sostituzione del membro effettivo.

4. La Consulta elegge un vice Presidente tra i componenti previsti al comma 3, lettera d).

5. Il Presidente può invitare alle sedute, senza diritto di voto, rappresentanti degli enti locali, di amministrazioni ed enti interessati alle problematiche del settore, dirigenti regionali ed esperti, i rappresentanti degli Uffici regionali di cui agli articoli 30 e 31 della l. r. n.19/2006, nonché rappresentanti delle Prefetture-uffici territoriali del governo.

6. La Consulta si riunisce almeno due volte all'anno e ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o entro venti giorni dalla presentazione di una richiesta motivata di un terzo dei componenti ed è articolata in sottocommissioni per aree tematiche.

7. Le riunioni della Consulta sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

8. La partecipazione alle riunioni non è a titolo oneroso. Ai componenti della Consulta che non siano dipendenti pubblici e che risiedano in comuni diversi da quello in cui si svolgono i lavori, è riconosciuto il trattamento di missione previsto per i dipendenti regionali.

9. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale nominato dal dirigente del Settore Politiche Migratorie.

10. Per tutto quanto non specificato al presente articolo, la Consulta adotta un regolamento interno per definire il proprio funzionamento.

#### **Articolo 8**

##### **(Osservatorio Regionale sull'immigrazione e diritto d'asilo)**

1. È istituito, in seno alla struttura dell'Assessorato alla Solidarietà, l'Osservatorio sull'immigrazione e il diritto d'asilo, di seguito denominato Osservatorio, avente quali obiettivi il monitoraggio, la rilevazione e l'analisi dei flussi migratori, dei bisogni dei cittadini stranieri immigrati, delle condizioni di vita e di lavoro, delle situazioni di discriminazione, anche rispetto alla prospettiva di genere e la verifica dell'impatto dell'attuazione delle politiche in materia di immigrazione realizzate sul territorio regionale.

2. L'Osservatorio sull'immigrazione opera in stretto raccordo con l'Osservatorio Regionale delle Politiche Sociali, di cui all'art. 14 della l.r. n. 19/2006 e si avvale, per il pieno funzionamento, dei suoi nodi provinciali e locali.

3. Nell'ambito dell'Osservatorio sono attivati e gestiti i flussi informativi relativi alla domanda e alla offerta di servizi sociali e sociosanitari per i cittadini stranieri immigrati, quale parte integrante del Sistema Informativo Sociale Regionale di cui all'art. 13 della l.r. n. 19/2006.

4. Tramite l'Osservatorio, la Regione svolge, anche in collaborazione con gli enti di tutela, costante attività di osservazione e monitoraggio, per quanto di competenza e in raccordo con i locali UTG, del funzionamento dei centri di permanenza temporanea e assistenza e dei centri di identificazione per richiedenti asilo, con particolare riferimento al rispetto delle normative nazionali e internazionali e al rispetto dei diritti umani fondamentali dei cittadini stranieri trattenuti.

5. Per lo svolgimento delle attività dell'Osservatorio, la Regione è autorizzata ad avvalersi di collaborazioni con Università degli studi, istituti di ricerca e altri soggetti pubblici e privati aventi specifiche competenze ed esperienze in materia di immigrazione.

6. Gli enti locali forniscono periodicamente tutte le informazioni relative allo svolgimento delle proprie competenze, nonché ai diversi aspetti del fenomeno migratorio sul proprio territorio. Collaborano altresì all'Osservatorio i settori e le strutture regionali per quanto attiene agli interventi di competenza in materia di immigrazione.

7. I risultati dell'attività dell'Osservatorio sono oggetto di un rapporto periodico pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione diffuso anche con strumenti telematici, e concorrono alla stesura del rapporto triennale di cui al comma 6 dell'articolo 4 della presente legge.

8. Per il funzionamento dell'Osservatorio Regionale sull'immigrazione, la Regione utilizza le risorse all'uopo destinate dal Governo nazionale o da altri programmi comunitari e nazionali. La Giunta Regionale individua, inoltre, una quota di risorse a valere sullo stanziamento annualmente assegnato per il funzionamento dell'Osservatorio Regionale delle Politiche Sociali, a valere sul Fondo Nazionale delle Politiche Sociali e sul Fondo Globale Socio-Assistenziale.

9. La Giunta Regionale definisce con propria deliberazione l'assetto organizzativo dell'Osservatorio Regionale per l'immigrazione, nonché le modalità di integrazione con l'Osservatorio Regionale Politiche Sociali, di cui costituisce una area tematica dedicata, e con l'Osservatorio Epidemiologico Regionale; la sede operativa; gli strumenti per il funzionamento; la dotazione organica e logistica ad esso assegnata; le modalità di raccordo con le articolazioni provinciali e locali dell'Osservatorio Regionale Politiche Sociali.

### TITOLO III

#### LE POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE DEI CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI

##### Articolo 9

##### (Piano regionale per l'immigrazione)

1. Il Piano regionale per l'immigrazione, di seguito denominato Piano regionale, definisce gli indirizzi e gli interventi idonei a perseguire gli obiettivi di accoglienza e inclusione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati nei settori oggetto della presente legge.

2. Il Piano regionale è approvato dalla Giunta Regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di immigrazione, di concerto con gli altri assessori regionali competenti nei settori oggetto della presente legge, ha validità triennale e viene aggiornato annualmente, ove necessario. Il Piano regionale è approvato previa intesa con l'ANCI, previa concertazione con tutti i soggetti di cui all'art. 4 della l.r. n. 19/2006 e previo parere obbligatorio della Consulta di cui all'art. 7 della presente legge, che si esprime entro e non oltre sessanta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta, passato il quale il parere si intende favorevole.

3. Il Piano regionale orienta la programmazione regionale nei singoli settori e costituisce riferimento per la definizione degli obiettivi e delle strategie degli enti locali. Il Piano individua, ove possibile, le quote di risorse comunitarie, nazionali e regionali vincolate per specifiche politiche di settore, da destinare ad interventi mirati in favore delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati.

4. Partecipano all'attuazione del Piano regionale gli enti locali, il sistema scolastico regionale, gli enti del servizio sanitario regionale, le aziende pubbliche per i servizi alla persona, gli enti di patronato e tutela sindacale, le associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro. All'attuazione del Piano regionale contribuiscono altresì associazioni, fondazioni, enti e organismi senza fini di lucro, organizzazioni di volontariato, enti della cooperazione sociale e ONG, imprese sociali, enti riconosciuti delle confessioni religiose, iscritti nei registri regionali, ove previsti.

#### **Art. 10 (Assistenza sanitaria)**

1. La Regione promuove le azioni necessarie per garantire l'accesso e la fruizione dei servizi sanitari da parte di tutti i cittadini stranieri immigrati presenti sul territorio regionale.

2. I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti per i motivi indicati all'art. 34, comma 1 e 2, del Decreto Legislativo n. 286/98, hanno l'obbligo di iscrizione al servizio sanitario regionale e godono di parità di trattamento e piena uguaglianza rispetto ai cittadini italiani. L'assistenza sanitaria spetta altresì ai familiari a carico regolarmente soggiornanti. Ai minori figli di stranieri iscritti al servizio sanitario regionale l'iscrizione è assicurata fin dalla nascita. In ogni caso, così come disposto dall'articolo 34, comma 4, lettera c) della Legge Regionale n. 19/2006, in applicazione della Convenzione di New York sui diritti dell'infanzia ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, tutti i minori presenti sul territorio regionale hanno diritto all'iscrizione al servizio sanitario regionale.

3. Gli stranieri regolarmente soggiornanti non rientranti tra le categorie degli obbligatoriamente iscritti al servizio sanitario regionale sono tenuti ad assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternità mediante la stipula di una polizza assicurativa valida sul territorio nazionale o mediante l'iscrizione volontaria al servizio sanitario regionale.

4. I cittadini stranieri detenuti, compresi i detenuti in semilibertà o con forme alternative alla pena detentiva, in possesso o meno del permesso di soggiorno, sono obbligatoriamente iscritti al Servizio Sanitario Regionale, ai sensi dell'art. 1, comma 5 del Decreto Legislativo n. 230/1999.

5. Ai cittadini stranieri presenti sul territorio regionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, secondo quanto previsto dall'art. 35 del T.U., nei presidi pubblici ed accreditati di ogni azienda sanitaria:

- a) le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio
- b) i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva,
- c) la riabilitazione post-infortunistica,
- d) gli interventi di riduzione e prevenzione del danno rispetto ai comportamenti a rischio,
- e) i programmi di tutela della salute mentale.

6. La Giunta Regionale definisce con proprie direttive modalità, competenze e procedure uniformi sull'intero territorio regionale, volte ad assicurare l'effettività dell'accesso e della fruibilità dei servizi sanitari, inclusi programmi di offerta attiva degli stessi servizi sul territorio.

7. Per favorire l'erogazione delle cure essenziali e continuative di cui al comma 5, la Regione, entro il primo triennio dalla entrata in vigore della presente legge, promuove l'attivazione in ogni Azienda Sanitaria Locale, con priorità nei Distretti nel cui territorio di competenza si registra una forte presenza, anche a carattere stagionale, di stranieri temporaneamente presenti, di un ambulatorio di medicina generale dedicato, all'interno di strutture e con personale delle stesse Aziende sanitarie locali, anche in convenzione con enti del privato sociale.

8. La Regione promuove la presenza di mediatori linguistico-culturali nelle strutture sanitarie che registrano un maggiore accesso di stranieri, in particolare nelle sedi dei Distretti, negli ospedali, nei consultori familiari e negli ambulatori di cui al comma 7. I servizi di mediazione linguistico-culturale saranno attivati anche attraverso le programmazioni annuali di ambito concertate con le ASL e gli enti locali, ai sensi della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19.

9. La Regione, in collaborazione con le ASL e gli Enti locali nell'ambito delle programmazioni concertate ai sensi della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19, promuove interventi informativi rivolti agli stranieri finalizzati a facilitare l'accesso ai servizi sanitari e socio-sanitari e la loro fruizione, in favore di una offerta attiva dei servizi.

10. La Regione promuove programmi di formazione, estesi al personale socio-sanitario e amministrativo delle ASL, sull'assistenza sanitaria con approccio interculturale agli utenti stranieri.

11. Ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 286/1998, e del DPR 31 agosto 1999 n. 394, la Regione finanzia e coordina gli enti del servizio sanitario regionale autorizzati all'erogazione di prestazioni di alta specializzazione a favore di cittadini stranieri, con particolare riguardo ai minori, provenienti da Paesi nei quali non esistono o non sono accessibili competenze medico-specialistiche per il trattamento di specifiche patologie, in assenza di accordi di reciprocità relativi all'assistenza sanitaria.

## **Articolo 11** **(Istruzione e formazione)**

1. Sono garantiti ai minori stranieri in età dell'obbligo scolastico presenti sul territorio regionale pari condizioni di accesso ai servizi per la prima infanzia e ai servizi scolastici, ivi inclusi gli interventi in materia di diritto allo studio.

2. Nel quadro della programmazione territoriale degli interventi, la Regione, gli Enti locali e le istituzioni scolastiche concorrono alla realizzazione di azioni finalizzate all'educazione interculturale, al superamento delle iniziali difficoltà linguistiche e formative, nonché al contrasto dell'abbandono e della dispersione scolastica.

3. La Regione concede incentivi alle istituzioni scolastiche statali e paritarie e agli Enti locali per la realizzazione di interventi concernenti:

- a) la formazione alla cittadinanza e l'apprendimento della lingua italiana;
- b) l'attività di mediazione linguistica e culturale;
- c) la sperimentazione e la diffusione di buone pratiche di educazione interculturale;
- d) la partecipazione dei genitori dei minori stranieri alla vita scolastica;
- e) la costruzione di reti di scuole che promuovano l'integrazione culturale formativa;
- f) la creazione e l'ampliamento di biblioteche interculturali, comprendenti testi plurilingue.

4. La Regione concorre a favorire, mediante incentivi, interventi di formazione riguardanti l'educazione interculturale di dirigenti, docenti e personale non docente,

nonché percorsi di formazione di docenti per l'insegnamento della lingua italiana come seconda lingua.

5. La Regione concorre a promuovere interventi di formazione degli adulti volti a favorire l'alfabetizzazione e il perfezionamento della lingua italiana, nonché iniziative volte a favorire il conseguimento di titoli di studio, anche mediante percorsi integrativi degli studi sostenuti nei Paesi di provenienza.

6. La Regione concorre a promuovere, nell'ambito degli interventi in favore del diritto allo studio universitario, programmi di sostegno e tutoraggio rivolti a studenti e ricercatori stranieri operanti nelle Università degli studi e negli istituti di ricerca regionali.

## **Articolo 12 (Integrazione culturale)**

1. La Regione promuove l'integrazione culturale dei cittadini stranieri e lo sviluppo di relazioni interculturali supportando Enti locali ed enti di tutela nei seguenti interventi:

a) iniziative di informazione pubblica e sensibilizzazione sui temi connessi all'immigrazione, che favoriscano una corretta conoscenza delle cause del fenomeno migratorio e un migliore sviluppo delle relazioni interculturali, del dialogo interreligioso e della inclusione sociale dei cittadini stranieri;

b) iniziative di supporto alle comunità di immigrati, finalizzate al mantenimento della lingua e della cultura di origine;

c) servizi di mediazione linguistico-culturale che offrano figure professionali di mediazione e di accompagnamento e orientamento dei cittadini stranieri, al fine di facilitare i rapporti con le istituzioni pubbliche e private; facilitare la convivenza tra cittadini stranieri e comunità locali e tra le diverse comunità di provenienza; facilitare l'accesso ai servizi e alle prestazioni in ambito sociale, culturale, dell'istruzione, della formazione, dell'inserimento lavorativo, della sanità e della giustizia, secondo quanto definito dal T.U. n. 286 del 25 luglio 1998, art. 42 e dalle direttive regionali in materia di modalità di impiego nella rete dei servizi.

## **Articolo 13 (Formazione professionale)**

1. I cittadini stranieri immigrati, compresi i richiedenti asilo, hanno diritto alla formazione professionale in condizioni di parità con gli altri cittadini.

2. La Regione favorisce tutte le forme di informazione, orientamento, tirocinio, formazione e formazione continua a favore dei cittadini stranieri, volte a consentire l'acquisizione di competenze e professionalità congruenti alla domanda del mercato del lavoro, attuate dagli enti di formazione accreditati presso la Regione e dalle istituzioni scolastiche, anche in coordinamento con gli Enti locali, le associazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro, le associazioni e gli enti di tutela.

3. La Regione favorisce attività di formazione mirate alla conoscenza della legislazione in materia di sicurezza sul posto di lavoro, di assistenza sanitaria e di esigibilità dei diritti, realizzate in collaborazione con enti e istituti previdenziali, assistenziali, sanitari, di vigilanza, associazioni sindacali, organizzazioni dei datori di lavoro ed enti bilaterali, anche con il supporto di specifici interventi di mediazione interculturale.

## **Articolo 14 (Inserimento lavorativo)**

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, favorisce l'inserimento lavorativo stabile dei cittadini stranieri in forma di lavoro dipendente, autonomo ed imprenditoriale, anche mediante la qualificazione della rete dei servizi per il lavoro e la formazione degli operatori.
2. La Regione stipula convenzioni con le associazioni sindacali e con le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale, con gli enti di patronato e con gli Enti locali, dirette ad assicurare idonee condizioni di lavoro e di accoglienza dei lavoratori.
3. La Giunta Regionale, al fine di fissare i criteri per la determinazione del fabbisogno di lavoratori stranieri sul territorio regionale, svolge attività costante di monitoraggio e controllo sui flussi di ingresso di lavoratori stranieri - anche stagionali - sul territorio regionale, avvalendosi dell'Osservatorio di cui all'art. 8, sentite la autorità competenti e i soggetti di cui al comma 2.
4. Al fine di assicurare un'ordinaria gestione dei rapporti di lavoro di tipo stagionale, la Regione, di intesa con la Provincia interessata, promuove convenzioni con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, ai sensi dell'art. 24, comma 5 del decreto legislativo n. 286/1998, previa informazione dei Servizi ispettivi del lavoro, dell'Inps e dell'Inail, nonché della locale Questura e dello Sportello unico per l'immigrazione presso l'UTG, finalizzate, a:
  - a) osservare l'andamento del mercato del lavoro stagionale e stimare il fabbisogno di manodopera stagionale per aree e settori di attività economica;
  - b) assicurare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro stagionale, anche facilitando le procedure per la sottoscrizione dei contratti di lavoro e l'adempimento degli oneri contributivi, previdenziali e assistenziali;
  - c) favorire il reperimento degli alloggi necessari a ospitare i lavoratori stagionali da parte dei datori di lavoro della medesima zona, singoli o collettivi;
  - d) favorire un effettivo controllo della regolarità dei rapporti di lavoro in atto;
  - e) facilitare l'accesso dei lavoratori stranieri stagionali, anche attraverso l'informazione sui loro diritti e doveri, ai servizi sociali, ai centri di accoglienza e ad altre sistemazioni alloggiative idonee e dignitose, nonché a tutte le prestazioni concernenti i diritti sociali.

## **Articolo 15 (Politiche di inclusione sociale)**

1. La Regione si impegna a riservare, all'interno del Piano Regionale delle Politiche Sociali, specifica attenzione alle condizioni di vita e alle opportunità di integrazione e di inclusione sociale per le cittadine e i cittadini stranieri immigrati, in particolare minori, donne, disabili, immigrati detenuti e in regime di misura alternativa alla detenzione, vittime di sfruttamento lavorativo o sessuale e richiedenti asilo.
2. A tal fine, la Regione promuove, tramite le linee guida di indirizzo di cui all'articolo 4 comma 2, la presenza nelle programmazioni sociali di zona di linee di intervento specificamente rivolte al perseguimento degli obiettivi di integrazione di cui all'articolo 2 della presente legge, e definisce, in ogni Piano Regionale delle Politiche Sociali, la quota minima di riferimento delle risorse del FNPS che finanziano i Piani sociali di zona da destinare alle suddette linee di intervento. La Regione individua, inoltre, eventuali

risorse aggiuntive, a valere su finanziamenti comunitari, nazionali e regionali, per il sostegno ad iniziative innovative e sperimentali per l'inclusione sociale, per il riconoscimento delle pari opportunità per tutti, per la finalità rieducativa e di reinserimento sociale a conclusione della pena, per l'integrazione scolastica dei minori immigrati, per il contrasto alla tratta degli esseri umani a fini di sfruttamento sessuale e/o lavorativo.

2. D'intesa con il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria, la Regione programma interventi diretti a rimuovere gli ostacoli che limitano l'accesso agli istituti previsti dall'ordinamento in alternativa o in sostituzione della pena detentiva, nonché ai permessi premio ex art. 30ter l. 354/1975.

## **Art. 16** **(Centri di accoglienza sociale)**

1. La Regione promuove politiche di accoglienza sociale a favore degli immigrati in condizione di fragilità, ivi inclusi i richiedenti asilo, e dei nomadi, come parte integrante delle sue politiche di inclusione, attraverso le seguenti forme di intervento:

- a) centri di accoglienza ai sensi dell'articolo 40, comma 1, del d.lgs. 286/1998 e dell'art. 34 co. 4 lett. e) e h) e artt. 37 e 38 della l.r. 19/2006, così come disciplinati dal Regolamento Regionale n. 4 del 18 gennaio 2007;
- b) alloggi sociali in forma collettiva, ai sensi dell'articolo 40, comma 4, del d.lgs. 286/1998 e degli artt. 76 e 77 del citato regolamento;
- c) gli interventi di cui al successivo art. 17.

## **Articolo 17** **(Politiche Abitative)**

1. I cittadini stranieri immigrati regolarmente soggiornanti nella Regione hanno diritto ad accedere agli alloggi di edilizia residenziale pubblica in condizioni di parità con i cittadini italiani.

2. La Regione, nell'ambito di programmi di riqualificazione urbana, promuove interventi volti a prevenire e rimuovere situazioni di forzata concentrazione insediativa, a realizzare interventi abitativi distribuiti sul territorio ed integrati con le reti dei servizi e degli interventi sociali, con particolare riferimento alle aree urbane a maggiore tensione abitativa, e la dotazione di aree attrezzate a servizi per favorire l'aggregazione sociale.

3. La Regione favorisce l'acquisizione della prima casa in proprietà e l'accesso alle locazioni a uso abitativo per i cittadini stranieri a parità di condizioni con gli altri cittadini, in conformità all'articolo 40 del decreto legislativo 286/1998 e successive modifiche.

4. La Regione, attraverso la concessione di contributi agli Enti Locali, promuove:

- a) l'attivazione e lo svolgimento di servizi di agenzia sociale per la casa;
- b) l'utilizzo ed il recupero del patrimonio edilizio esistente e disponibile, anche mediante la definizione di un sistema di garanzie e di benefici fiscali, secondo quanto previsto dalle leggi in materia;
- c) la realizzazione di interventi di facilitazione alla locazione e al credito per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa di residenza, anche attraverso l'istituzione di appositi fondi di rotazione e garanzia.

**Art. 18**  
**(Accoglienza di richiedenti asilo e rifugiati)**

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, concorre alla tutela del diritto d'asilo promuovendo interventi specifici per l'accoglienza, consulenza legale e integrazione sociale dei richiedenti asilo, rifugiati, vittime e beneficiari di forme di protezione per motivi umanitari presenti sul territorio regionale, con particolare attenzione alle situazioni maggiormente vulnerabili quali minori, donne, vittime di tortura.
2. Gli interventi regionali sono prioritariamente mirati al supporto di interventi territoriali di protezione per richiedenti asilo e rifugiati posti in essere dai Comuni, anche in attuazione di programmi finanziati dallo Stato o dall'Unione europea.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti, anche integrativi, ai Comuni a sostegno degli interventi di cui al comma 2.

**Articolo 19**  
**(Misure per le vittime di tratta, violenza e schiavitù)**

1. Al fine di assicurare la tutela dei diritti fondamentali dei cittadini stranieri presenti sul territorio regionale assoggettati a forme di schiavitù o vittime di tratta o di violenza, la Regione pone in atto misure a loro favore, mediante azioni coordinate con gli Enti locali, le associazioni del Terzo Settore e della cooperazione internazionale.
2. La Regione e gli Enti locali promuovono, in conformità a quanto previsto dall'articolo 18 del Testo Unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 228 del 2003 e dagli artt. 34, 45 e 46 della l.r. 19/2006 e suo regolamento, la realizzazione di programmi di protezione, assistenza ed integrazione sociale, rivolti alle vittime di violenza, di tratta o di sfruttamento. A tal fine la Giunta Regionale, nel rispetto del Piano regionale di cui all'art. 9, approva i criteri e modalità di finanziamento, nonché gli indirizzi per i soggetti attuatori.

**Articolo 20**  
**(Misure contro la discriminazione)**

1. La Regione promuove e sostiene azioni di monitoraggio, assistenza e tutela legale per le vittime di ogni forma di discriminazione diretta e indiretta, nonché per le vittime delle situazioni di violenza o di grave sfruttamento, anche in ambito lavorativo, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 286/1998 e 13 del decreto legislativo n. 228 del 2003.
2. La Regione e gli Enti Locali, anche mediante l'Ufficio della difesa civica di cui all'art.50 comma 2 lett.a) dello Statuto Regionale, promuovono a livello locale azioni per garantire il corretto svolgimento dei rapporti tra cittadini stranieri e pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo alla trasparenza, alla uniformità e alla comprensione delle procedure.

**TITOLO IV**  
**DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

**Articolo 21**  
**(Conferenza regionale sull'immigrazione)**

1. La Giunta Regionale, con cadenza almeno triennale, indice la conferenza regionale sull'immigrazione, quale momento di partecipazione e di confronto propositivo con le istituzioni e gli organismi operanti nel settore, secondo modalità di volta in volta da essa determinate.

**Articolo 22**  
**(Registro delle associazioni dei cittadini stranieri immigrati)**

1. E' istituito con apposita deliberazione di Giunta Regionale, da adottare entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, il registro regionale delle associazioni, delle comunità e delle organizzazioni di cittadini stranieri immigrati, in cui confluiscono tutte le associazioni degli immigrati e le associazioni diverse che operano prevalentemente, rispetto ai fini statutari e all'attività prevalente, per la tutela dei diritti dei cittadini stranieri immigrati, per il riconoscimento e la promozione delle pari opportunità degli stessi, per l'integrazione sociale, culturale ed economica, per la rappresentanza delle comunità.

2. Al fine di incentivare la formazione e la aggregazione delle associazioni dei cittadini stranieri immigrati, la Giunta Regionale definisce nel Piano di cui all'articolo 9 misure specifiche a sostegno dell'associazionismo.

**Articolo 23**  
**(Norma finanziaria)**

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si dà copertura nel Bilancio Regionale - UPB 7.3.1 "Programmazione Sociale e Integrazione" - con le seguenti risorse:

- Cap. 941035 - Spesa per il funzionamento della Consulta per l'Immigrazione di cui all'art. 7 della presente legge;
- Cap. 941040 - Interventi a sostegno dell'Immigrazione;
- Cap. 941045 - Spese per la realizzazione del Programma di interventi finalizzati alla implementazione dell'Osservatorio sui Movimenti Migratori;
- Cap. 941050 - Spese per la realizzazione degli interventi finalizzati alla diffusione della conoscenza della lingua italiana;
- (CNI) - Fondo nazionale per l'immigrazione.

2. Con riferimento al CNI - Fondo nazionale per l'immigrazione, esso sarà costituito e alimentato dai trasferimenti annuali del Governo a seguito di riparto delle risorse del Fondo così come istituito con L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007).

3. Con riferimento agli interventi e servizi, anche di natura sperimentale, di cui agli articoli 15 e 16 della presente legge, gli oneri derivanti dalla realizzazione trovano copertura entro i limiti delle risorse assegnate al Piano Regionale delle Politiche Sociali, di cui alla legge regionale 10 luglio 2006, n. 19, nonché delle risorse a questi fini destinate nell'ambito dei fondi strutturali UE assegnati agli obiettivi di inclusione sociale nei programmi operativi vigenti.

**Articolo 24**  
**(Abrogazioni e disposizioni transitorie)**

1. E' abrogata la legge regionale 15 dicembre 2000, n.26.
2. Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge la Giunta Regionale, e nelle more della approvazione del Piano Regionale per l'Immigrazione, approva linee guida di indirizzo per la programmazione di politiche integrate in favore delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati al fine di raccordare la programmazione delle politiche settoriali che incidono direttamente e indirettamente sulla qualità della vita e sulle opportunità di integrazione dei cittadini stranieri immigrati in Puglia.

L'Assessore Regionale alla Solidarietà  
Politiche Sociali e Flussi Migratori  
*(dr.ssa Elena Gentile)*